

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO DI BOLOGNA
CIG: 81454573C2.**

QUESITI DEL 22/04/2020 E RISPOSTE DEL 07/05/2020

Q.1. In relazione al bando di gara nonché allo Schema di Contratto di Servizio e in particolare (i) alle idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria nonché l'affidabilità del Concorrente di cui alla lettera I punto 1.2 b) del bando di gara, (ii) alla garanzia provvisoria di cui alla lettera N punto 7 del bando di gara, (iii) alla garanzia definitiva di cui all'art. 56 dello Schema di Contratto di Servizio, (iv) alla garanzia a favore del Gestore Uscente a copertura della mancata corresponsione della somma individuata da Atersir per il trasferimento dei beni strumentali al servizio di cui all'art. 15 punto 2 dello Schema di Contratto, si chiede di fornire il relativo testo approvato dalla Stazione Appaltante.

R.1. Con riferimento ai punti del Bando e dello Schema di Contratto di servizio richiamati nel quesito, si precisa che la Stazione Appaltante non ha approvato uno schema predefinito dei documenti citati; gli stessi potranno avere la forma ritenuta preferibile dai concorrenti, purché includano tutti i contenuti precisati negli atti di gara.

Q.2. In relazione al bando di gara e in particolare al punto 2 dell'art. N. garanzie, si chiede di chiarire quale sia la modalità approvata dalla Stazione Appaltante per la copia autentica della certificazione del sistema di qualità da presentare al fine delle riduzioni applicabili di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016:

- (i) autentica notarile del certificato con firma autografa (ovvero digitale)**
- (ii) dichiarazione di conformità all'originale resa dal rappresentante legale con firma digitale.**

R.2. Il punto 2 della lettera N del Bando afferma che la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria viene operata in virtù della produzione, da parte dei candidati, di copia autentica della certificazione del sistema di qualità, nonché delle certificazioni necessarie per le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93. Le modalità di presentazione della copia

autentica sono quelle prescritte dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, laddove per copia autentica si intende copia conforme all'originale prevista dall'art.18 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Q.3. In riferimento alle seguenti note di cui al:

- (i) **Disciplinare Tecnico, Art. 32 - Raccolta e Trasporto Rifiuti Abbandonati:** *“Ove l’area o le aree risultassero di frequente smaltimento abusivo, il Gestore potrà richiedere al Comune l’autorizzazione per l’installazione di sistemi di video sorveglianza. Analogamente lo stesso Comune potrà prevedere l’installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati dovranno essere affidati alla Polizia Municipale per azioni di competenza, le spese di installazione, autorizzazione e gestione del sistema resteranno totalmente a carico del Gestore.”*
- (ii) **Disciplinare Tecnico, Art. 28 - Spazzamento del suolo pubblico:** *“Ai fini dell’adozione diffusa del divieto di sosta organizzato e programmato, in caso di richiesta da parte dei Comuni, il Gestore dovrà adottare uno specifico “Piano di spazzamento e lavaggio straordinario con sosta vietata programmata”, con oneri di installazione della segnaletica verticale fissa a carico del Gestore stesso.”*

si chiede di confermare che tali servizi sono da considerare tra i servizi integrativi e quindi compensati a misura e non ricompresi nel canone a corpo, nell'evidenza che non vengono esplicitate le quantità di servizio richieste.

R.3. (i) Con riferimento all’installazione di sistemi di video sorveglianza, si precisa che tali interventi, quando realizzati su iniziativa del gestore e previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, sono da intendersi completamente a carico del Gestore ed inclusi nel corrispettivo di cui all’offerta economica dell’Aggiudicatario.

R.3. (ii) Nell’ambito di richiesta al gestore, da parte delle Amministrazioni Comunali e/o dell’Agenzia, di adozione di un *“Piano di spazzamento e lavaggio straordinario con sosta vietata programmata”*, si conferma che il Gestore dovrà farsi carico anche dell’installazione della segnaletica verticale fissa, se espressamente richiesto dal Comune, e che i soli costi relativi alla realizzazione ed all’installazione di tale segnaletica saranno computati come servizi integrativi in aggiunta al corrispettivo stabilito in esito alla Gara.

Q.4. In riferimento all’Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico - Standard minimi prestazionali – e in particolare alla colonna "Dotazione indicativa alle utenze o note dimensionali", ove presente la nota "tutti i contenitori devono essere dotati di sistema lock/card che consente il conferimento tramite tessera in dotazione alle utenze e di griglia calibrata", tenuto conto che, per quanto noto, il "lock" e la "griglia calibrata" sono dispositivi riferiti

a specifici marchi e/o a brevetti esclusivi, si chiede di confermare che il concorrente può offrire anche sistemi funzionalmente equivalenti.

R.4. Si conferma che il concorrente può offrire anche sistemi funzionalmente equivalenti nel rispetto degli standard minimi prestazionali (SMP).

Q.5. In riferimento all'Allegato B.1 al Disciplinare Tecnico - Standard minimi prestazionali – e in particolare alla modalità di servizio "stradale" e "stradale informatizzato", si chiede di confermare che ogni modifica ai valori del numero di contenitori derivanti dalla "capillarità minima come rapporto contenitori/utenza", della "frequenza minima obbligatoria" e del "volume dei contenitori", riportati nelle colonne "Frequenza minima obbligatoria" e "Dotazione indicativa alle utenze o note dimensionali", sarà ammessa solamente in aumento come offerta migliorativa.

R.5. Le indicazioni menzionate di cui alle schede comunali riportate nell'Allegato B.1 devono essere integralmente rispettate. Quanto riportato nelle colonne "Frequenza minima obbligatoria" e "Dotazione indicativa alle utenze o note dimensionali" è da intendersi a carattere indicativo in relazione al fatto che siano riportate indicazioni di intervalli di accettabilità (es. "cassonetti da 1.700 a 3.200 lt"), non essendo puntualmente definiti valori; a tali indicazioni di intervalli di accettabilità, così come alla definizione di valori soglia, quali, a titolo esemplificativo, la specifica di "capillarità minima di 1 ogni 60 utenze", deve conformarsi il progetto tecnico presentato dai Concorrenti. Eventuali scostamenti da tali riferimenti sono ammessi solo in termini migliorativi.

QUESITI DEL 22/05/2020 E RISPOSTE DEL 11/06/2020

Q.6. Il ricavo unitario minimo della filiera imballaggi in vetro e vetro/barattolame (raccolta multimateriale) indicato all'Allegato D, lettera h), dello Schema di contratto di servizio è riferito alla qualità di fascia C, con impurezze inferiori o uguali al 3%, dell'Allegato Tecnico Vetro dell'Accordo Quadro Anci-Conai vigente nel 2018. Tale fascia di qualità è applicabile alle raccolte differenziate di imballaggi in vetro monomateriale. Per le raccolte del Comune di Bologna è prevista la modalità di raccolte vetro/barattolame (raccolta multimateriale) che, in base alle vigenti regole dell'Allegato Tecnico Vetro dell'Accordo Quadro Anci-Conai, non ha accesso al contributo relativo alla fascia di qualità in questione, ma può essere classificato al massimo nella fascia D, con contributo sensibilmente inferiore.

Si chiede conferma che per il solo Comune di Bologna il ricavo unitario minimo da applicare è pertanto quello relativo alla fascia D.

R.6. Si conferma quanto indicato nella tabella A dell'Allegato D dello Schema di contratto di servizio: il ricavo unitario minimo del 3° anno di affidamento per la filiera vetro (inclusiva sia della raccolta del vetro monomateriale sia della raccolta vetro/barattolame) è pari a 44,84 euro/ton.

Si sottolinea come il richiamo, riportato alla lettera H) del medesimo Allegato D, alla qualità di fascia C dell'Allegato Tecnico Coreve vigente nel 2018 sia esclusivamente funzionale a supportare l'adeguamento del suddetto ricavo unitario minimo di filiera merceologica, previsto a partire dal 4° anno in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai.

Q.7. L'Allegato E al Disciplinare Tecnico - Piano Economico a dimostrazione dell'importo a base d'asta, riporta la voce "Costo trattamenti a carico Gestore" pari a € 3.980.976,00. Si chiede di conoscere i dettagli che hanno condotto a tale importo.

R.7. Il valore del Costo dei trattamenti a carico del Gestore è stato determinato sulla base delle previsioni del Piano d'Ambito, anche alla luce di quanto pianificato all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con particolare riguardo alle quantità intercettate a regime ed ai costi unitari di trattamento. Nella seguente tabella si riporta l'articolazione dei costi che ha determinato il valore indicato nei documenti di gara:

	Quantità (ton)	Costo unitario (euro/ton)	Costo (euro)
Carta/cartone	63.894	10,00	638.943
Vetro (incluso vetro/barattolame)	30.343	20,00	606.862

Plastica (incluso plastica/barattolame)	25.030	100,00	2.503.045
Legno	18.425	8,00	147.404
Acciaio	3.050	25,00	76.250
Alluminio	339	25,00	8.472
Totale			3.980.976

Q.8. Nell'Allegato D, lettera h), dello Schema di contratto di servizio è indicato che i ricavi unitari minimi saranno adeguati a partire dal 4° anno in congruenza coi periodici rinnovi Anci – Conai.

Dal momento che il vigente Accordo Quadro Anci-Conai è in fase di negoziazione e, dunque, i ricavi unitari potrebbero variare anche prima dell'avvio della concessione, si chiede conferma che i ricavi unitari minimi riportati nella tabella A dell'Allegato D verranno aggiornati in base agli accordi Anci – Conai in vigore al momento dell'avvio della concessione.

R.8. Si conferma quanto indicato alla lettera A) e alla lettera H) dell'Allegato D dello Schema di contratto di servizio: i ricavi unitari minimi per le diverse filiere merceologiche saranno adeguati solo a partire dal 4° anno.

Q.9. In riferimento a quanto richiesto dall'articolo 62 del Disciplinare Tecnico che prevede che "Il Gestore dovrà essere comunque sempre reperibile e dovrà intervenire in qualunque momento eventuali situazioni di emergenza lo richiedano", si chiede di confermare che eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati in regime di pronto intervento al fine di gestire la situazione di emergenza e garantire la messa in sicurezza dell'impianto o di parte di esso, sono da ritenersi a carico del Gestore, ma compensati a misura al di fuori del corrispettivo dei servizi di base, analogamente agli interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dall'articolo 66 del Disciplinare Tecnico.

R.9: In relazione a quanto richiesto nel merito dell'articolo 62 del Disciplinare Tecnico, si precisa che con riferimento ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati in regime di pronto intervento al fine di gestire una situazione di emergenza e garantire la messa in sicurezza dell'impianto o di parte di esso, questi sono da ritenersi a carico del Gestore ma riconosciuti al medesimo attraverso apposito inserimento nel corrispettivo, ferma restando la verifica che l'evento da cui è disceso l'intervento non sia attribuibile a cause imputabili al Gestore, nel qual caso, nulla sarà riconosciuto al Gestore stesso.

Q.10. In riferimento a quanto richiesto dall'articolo 63 del Disciplinare Tecnico che prevede che "Il Gestore avrà la responsabilità piena ed esclusiva della accettazione in ingresso dei mezzi al prelievo del percolato in discarica e dovrà accertare scrupolosamente la pesatura prima e dopo il carico e l'autorizzazione allo smaltimento", si chiede di confermare che la pesatura del percolato, in caso di assenza di sistemi di pesatura presso l'impianto, può essere effettuata a destino, come previsto dalla Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, richiamata dall'articolo 190 del D.lgs 152/2006. Questa prevede infatti che nel formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati possa essere contrassegnata la casella «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

R.10. Con riferimento a quanto richiesto nel merito dell'articolo 63 del Disciplinare Tecnico, si conferma che la pesatura del percolato può essere effettuata a destino (e non anche presso la discarica di origine), solo laddove presso il sito di discarica non sia presente un sistema di pesatura.

In linea con quanto previsto dalla citata Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, si ricorda che, qualora non sia effettuata la pesatura del percolato in partenza, è necessario comunque provvedere, in partenza, a formulare una ragionevole stima del quantitativo di percolato in uscita, provvedendo ad annotare il suddetto quantitativo nel formulario di identificazione del rifiuto accompagnante il trasporto e contrassegnando nel medesimo formulario la casella apposita relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino".

Ai fini della corretta rendicontazione dei quantitativi di percolato avviato a smaltimento, è comunque onere del concessionario assicurare accuratezza, garanzia e certezza del dato analogo a quanto conseguibile con un sistema di pesatura presente in loco e ferma restando la verifica a consuntivo della relativa rendicontazione.

QUESITI DEL 09/09/2020 E RISPOSTE DEL 06/10/2020

Q.11. Nella piattaforma atersirgt dedicata all'invio telematico dell'offerta, si rileva che:

i. nella Busta A non è prevista la possibilità di caricare ulteriori DGUE (documento obbligatorio) in caso di partecipazione di un concorrente in RTI. Si chiede di prevedere una sezione dedicata.

R.11. (i) Le modalità di partecipazione in forma aggregata sono descritte nel manuale; nello specifico, la Mandataria dovrà provvedere a caricare anche per le mandanti i relativi DGUE che le stesse le avranno fatto pervenire, fuori piattaforma, dopo averli compilati e scaricati tramite la piattaforma stessa, firmati digitalmente dai Legali Rappresentanti/Procuratori in corrispondenza della sezione "Altri DGUE".

ii. Nella Busta A non è prevista alcuna sezione dedicata al caricamento delle referenze bancarie attestanti la capacità economico finanziaria del concorrente. Si chiede di chiarire in quale sezione l'operatore economico dovrà inserire tali documenti.

R.11. (ii) Nella Busta A è prevista la sezione "Eventuale ulteriore documentazione" dove l'operatore economico può caricare le referenze bancarie attestanti la capacità economico – finanziaria.

iii. Nella Busta A la sezione Impegno fidejussore (lettera N, punto 8)* risulta obbligatoria in quanto asteriscata; il gestore uscente non è tenuto a fornire tale impegno e considerato che, secondo quanto inteso dal Manuale operativo della piattaforma, in caso di mancanza di documenti obbligatori, non si attiva il bottone "Presenta Offerta", si chiede di rimuovere tale obbligo.

R.11 (iii) Nella busta A, relativamente alla sezione impegno fideiussore, è stata rimossa l'obbligatorietà di inserimento.

iv. Nella Busta B, oltre alle sezioni obbligatorie con asterisco dedicate al caricamento dei fascicoli 1-2-3-4-5, sono presenti ulteriori sezioni sempre con asterisco dedicate agli allegati dei medesimi fascicoli. Il bando di gara alla lettera K.2 Contenuto della Busta B, prevede eventuali allegati planimetrici alla relazione del Fascicolo 1 e Fascicolo 3.

Considerato che, secondo quanto inteso dal Manuale Operativo della piattaforma, in caso di mancanza di documenti obbligatori, non si attiva il bottone "Presenta Offerta" si chiede di rimuovere tale obbligatorietà e di allineare la previsione degli allegati ai

fascicoli in base a quanto indicato nel bando di gara.

R.11. (iv) La previsione degli allegati ai fascicoli della busta B della piattaforma è stata adeguata con quanto previsto nel bando di gara;

v. Con riferimento al punto che precede si evidenzia altresì che non è presente nelle sezioni dedicate agli Allegati Fascicolo 1 e 3, la possibilità di inserire ulteriori files. Si chiede pertanto di aggiornare la piattaforma alle previsioni del bando.

R.11. (v) La sezione dedicata agli Allegati Fascicolo 1 e 3 è stata modificata consentendo l'inserimento di più files.

vi. In Busta D non è prevista la possibilità per il concorrente di allegare il file relativo alla asseverazione del PEF sottoscritta digitalmente dall'istituto di credito o dalla società di revisione, come richiesto dal bando. Si chiede pertanto di prevedere una sezione di caricamento ad esso dedicata.

R.11. (vi) Nella busta D è stata introdotta la sezione "Eventuale ulteriore documentazione Tecnica" dove l'operatore economico può caricare il relativo materiale.

Q.12. In relazione alla registrazione effettuata sulla piattaforma atersirgt al fine di presentare offerta per le procedure di gara in essa pubblicate, si chiede di chiarire se vi è un vincolo applicativo relativo alla firma digitale dell'offerta vale a dire se l'offerta debba essere firmata digitalmente dal medesimo soggetto risultante nella registrazione dell'utenza. Nel caso in cui l'operatore economico intenda presentare offerta con firma di soggetto diverso dall'utente registrato, si chiede se è necessaria una ulteriore nuova registrazione.

R.12. La piattaforma non pone un vincolo applicativo tra il soggetto risultante nella registrazione dell'utenza e il soggetto deputato alla firma digitale dell'offerta, fermo restando che entrambi i soggetti debbano avere potere di firma e che il soggetto firmatario dell'offerta rispetti i criteri disciplinati dal Bando di gara.

Q.13. Il punto 3.1 lettera K.2 del Bando integrale e capitolato d'oneri indica la struttura e la dimensione dei fascicoli che costituiscono la Relazione Tecnica. In particolare si chiede di confermare che gli eventuali allegati planimetrici alla relazione del fascicolo 1,

esclusi dalla numerazione delle pagine, potranno essere strutturati in files separati di dimensione massima pari a 100 MB cadauno.

R.13. Si conferma che gli eventuali allegati planimetrici alla relazione del fascicolo 1, esclusi dalla numerazione delle pagine, potranno essere strutturati in files separati di dimensione massima pari a 100 MB cadauno, ricordando che tutta la documentazione caricata sul sistema da parte degli offerenti dovrà essere in formato pdf di dimensioni non superiori a 100 MB per ciascun file per un totale complessivo di 5 GB.

Q.14. In relazione a quanto riportato nel Bando di Gara, punto K.2, Paragrafo 3.1:

Fascicolo 1 contenente un progetto [...] il tutto in un unico file di massimo 400 pagine in formato A4 con numerazione progressiva delle pagine (escluso copertina, indici, eventuali allegati planimetrici alla relazione) [...];

si evidenzia che:

(i) il Bando di gara, Lettera O, punti 2.1.1 e 2.1.2 Modalità tecniche di organizzazione dei servizi durante l'esecuzione del Contratto (di cui al Fascicolo 1) prevede:

sia al punto 2.1.1 che al punto 2.1.2 “[...] La descrizione delle squadre di lavoro e relativa calendarizzazione deve comprendere almeno tutti i servizi con cadenza minima mensile e essere riassunta in forma tabellare.

al punto 2.1.1 “Deve inoltre essere indicato l’adeguato dimensionamento della dotazione di attrezzature (contenitori e sacchi) che il concorrente prevede di fornire alle utenze per singolo Comune per i servizi di raccolta domiciliare o delle altre attrezzature (quali contenitori per la raccolta stradale o per altri servizi di raccolta), che il Concorrente prevede di installare o comunque impiegare per l’effettuazione dei servizi di raccolta in modalità stradale o degli ulteriori servizi di raccolta”;

(ii) il Disciplinare Tecnico, Art. 10 – Caratteristiche del servizio stradale informatizzato e Art. 11 – Caratteristiche del servizio stradale non stazionario informatizzato, recita:

“Nell’offerta tecnica le concorrenti dovranno illustrare dettagliatamente:

- le tipologie/caratteristiche delle postazioni informatizzate previste, allegando schede tecniche delle strutture e dei contenitori e del sistema informatizzato di contabilizzazione utenza;”

Considerato l'elevato dettaglio richiesto, al fine di agevolare la valutazione da parte della Commissione giudicatrice, si chiede di poter inserire ulteriori allegati di natura tabellare al Fascicolo 1 oltre a quelli già previsti nell'ambito della esclusione delle 400 pagine formato A4 richieste.

R.14. Le tabelle richieste hanno lo scopo di descrivere in forma sintetica i principali elementi organizzativi del servizio e devono essere inserite nel progetto di cui al Fascicolo 1, composto da un unico file di massimo 400 pagine in formato A4. Oltre al Fascicolo 1, saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice solamente gli allegati planimetrici ed eventuali schede tecniche delle attrezzature.

Q.15. L'allegato F dello schema di contratto di servizio indica che, qualora previsti nel PEI, i valori di CTR_carta, CTR_vetro, CTR_plastica, CTR_legno, CTR_acciaio e CTR_alluminio sono da riferirsi alle quantità di progetto del 3° anno di affidamento specificate nell'allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore.

Si chiede di confermare che nell'Offerta Tecnica devono invece essere indicati i flussi di rifiuti attesi raccolti (che possono essere anche diversi dalle quantità riportate nell'allegato A) su cui è effettuato il dimensionamento dei servizi oggetto della concessione.

R.15. Nell'offerta tecnica (Fascicolo 1) il concorrente può indicare tutti i flussi attesi dal proprio progetto anche differenti rispetto alla previsione di cui all'allegato A del Bando di Gara. Tuttavia, ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo previsto nell'allegato F dello schema di Contratto, i Costi di Trattamento e Riciclo (CTR_carta, CTR_vetro, CTR_plastica, CTR_legno, CTR_acciaio e CTR_alluminio) che l'offerente esprime nel Piano Economico Industriale (PEI) sono da riferirsi a tutte le rispettive quantità del 3° anno di affidamento (Q_DT_f) specificate nell'allegato A al Bando. Tali quantità, ai fini della regolazione non sono modificabili dall'offerta tecnica dell'offerente.

Q.16. premesso che lo Schema del Contratto di Servizio prevede:

- all'art. 10, che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) (i.e. carta, vetro, plastica, legno, acciaio e alluminio) sono esclusi dal corrispettivo, mentre gli oneri per le attività di recupero di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E;

- all'art. 40 comma 3, che al Contratto di Servizio e ai relativi allegati siano apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti diversi da norme legislative e regolamentari ratione temporis vigenti e da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda la raccolta differenziata del legno, risulta che il Consorzio Rilegno, a differenza dei restanti Consorzi dei materiali, risulti estraneo al processo di individuazione del riciclatore, con la conseguenza che la raccolta differenziata del legno ed i relativi eventuali costi, risultano affidati all'andamento del mercato al pari delle frazioni diverse da quelle di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 10;

tutto ciò considerato, si chiede conferma del fatto che, ove per effetto di tale diversa ripartizione di competenze tra il gestore e il Consorzio, la raccolta differenziata del legno determini l'insorgenza di costi che superano i ricavi per il gestore, la frazione "legno" debba ritenersi compresa a tutti gli effetti nelle frazioni merceologiche di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 10 del Contratto di Servizio o, in alternativa, che al ricorrere di tale circostanza non imputabile alle Parti occorrerà apportare al Contratto di Servizio e ai relativi allegati le modifiche necessarie con particolare riferimento al corrispettivo dovuto al gestore.

R.16. Il Capo IV dello schema di Contratto Servizio, ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle eventuali modifiche in corso di esecuzione, disciplina le fattispecie che saranno oggetto di valutazione nel merito di modifiche al Contratto medesimo.

Q.17. Nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico sono riportati per il personale dipendente del Gestore uscente Hera e per il personale dipendente di Cosea Consorzio il costo contrattuale di ciascun dipendente, mentre i premi, gli straordinari e il TFR sono riportati come "di cui".

Per il personale dipendente del Gestore uscente Cosea Ambiente sono invece riportati il costo contrattuale anno 2018, il costo 2018 per premi, il costo 2018 per straordinari e l'accantonamento fondo TFR 2018.

Si chiede conferma che il costo totale contrattuale di ciascun dipendente del gestore uscente Cosea Ambiente sia la somma delle voci "costo contrattuale anno 2018", "costo 2018 per premi", "costo 2018 per straordinari" e "accantonamento fondo TFR 2018"

R.17. Si conferma che il costo contrattuale di ciascun dipendente del gestore uscente Cosea Ambiente sia la somma delle voci "costo contrattuale anno 2018", "costo 2018 per premi", "costo

2018 per straordinari” e “accantonamenti fondo TFR 2018” e che quindi tali ultime tre voci non sono da intendersi come un "di cui" del "costo contrattuale anno 2018.

Q.18. Si chiede di confermare che il costo di tutto il personale riportato nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico, compreso anche il costo del personale comunicato dal gestore CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, da trasferire al Gestore di Ambito ai sensi dell'art 25 dello Schema di Contratto di Servizio, è incluso nel valore a base d'asta di cui al punto G. del Bando di gara e nelle voci di costo di cui all'Allegato E del Disciplinare Tecnico.

R.18 Fermo restando che le modalità e i limiti al trasferimento di personale vengono disciplinati dall'art. 25 dello Schema di Contratto di servizio, si osserva che il valore a base d'asta di cui al punto G del Bando di Gara, così come specificato nelle relative voci di costo dell'allegato E del Disciplinare Tecnico, è stato dimensionato, anche per quanto riguarda le unità e i costi del personale, in funzione di una adeguata gestione del servizio richiesto dai documenti di gara.

Q.19. L'art.8, comma 4, lettera c) dello Schema di Contratto definisce che non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli asset di cui all'art. 14, comma 1 lettera b), i.e. beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici.

Si chiede conferma che eventuali canoni che dovessero essere corrisposti a soggetti differenti da quelli di cui all'art. 14, comma 1 lettera b) verranno riconosciuti al Gestore al di fuori del corrispettivo di base.

R.19 Per lo svolgimento dei servizi di base non si prevedono riconoscimenti di canoni legati all'utilizzo di beni strumentali in favore di soggetti differenti da quelli di cui all'articolo 14 comma 1 lett. b).

QUESITI DEL 12/10/2020 E RISPOSTE DEL 23/10/2020

Q.20 Con riferimento alle risposte ai quesiti del 09/09/2020 fornite da codesta Agenzia in data 06/10/2020 e specificatamente alla seguente risposta R.14:

“Le tabelle richieste hanno lo scopo di descrivere in forma sintetica i principali elementi

organizzativi del servizio e devono essere inserite nel progetto di cui al Fascicolo 1, composto da un unico file di massimo 400 pagine in formato A4. Oltre al Fascicolo 1, saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice solamente gli allegati planimetrici ed eventuali schede tecniche delle attrezzature”

si chiede conferma che per “schede tecniche attrezzature” debbano intendersi schede tecniche relative ai contenitori, ai mezzi e ad altre attrezzature.

R.20 Per schede tecniche delle attrezzature da allegare si intendono quelle specificamente richiamate negli atti di gara, in particolare agli articoli 10 e 11 del disciplinare tecnico.

QUESITI DEL 3/11/2020 E RISPOSTE DEL 23/11/2020

Q.21 In relazione alle dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione di cui al punto 3 lettera K.1 del bando, è previsto quanto di seguito:

“4. Tutte le dichiarazioni di cui al punto 3, sottoscritte digitalmente, devono essere rese: - nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da procuratore speciale, aventi i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; - nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, dal legale rappresentante o da procuratore speciale dell’impresa mandataria o del consorzio, aventi i poteri necessari per impegnare il raggruppamento o il consorzio nella presente procedura; - nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi, per ciascun impresa costituenda o consorzianda, dal legale rappresentante o da procuratore speciale aventi i poteri necessari per impegnare l’impresa di appartenenza nella presente procedura”.

Si chiede di chiarire se in caso di RTI costituito la mandataria possa allegare le dichiarazioni di cui al punto 3 rese anche dalle mandanti, in quanto alcune di esse sono riferite alla situazione del soggetto giuridico dichiarante.

R.21 Con riferimento al quesito presentato si precisa che ulteriori chiarimenti in ordine alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera K1 punto 3 richiamata sono contenuti nel modulo “Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione ai sensi del punto 3 lettera K.1 del bando integrale” al punto 1 pubblicato in data odierna contestualmente alle risposte ai quesiti nella cartella Altri Documenti Utili 23_11_20. Si conferma che in caso di RTI costituito la mandataria può allegare le dichiarazioni di cui al punto 3 rese dalle mandanti, precisando che tale obbligo dichiarativo compete anche alla mandataria. Pertanto, in tale ipotesi la dichiarazione di cui al punto 3 della lettera K.1 del bando integrale e capitolato d’oneri sarà resa sia dalla mandataria che dalla/e mandanti. Le dichiarazioni, così prodotte, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante di ogni società o da procuratore speciale avente i poteri necessari per impegnare tale società.

Q.22 Premesso che nel bando di gara integrale e capitolato d'oneri, lettera K. Modalità di presentazione delle offerte, il punto 6 prevede che ***"Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale o firma elettronica equipollente in base all'ordinamento dell'UE del soggetto tenuto alla sottoscrizione in base a quanto previsto dal presente Bando, salvo diversa indicazione della stazione appaltante"***, si chiede di confermare che, in caso di atti notarili, sia possibile produrre una copia conforme

dell'atto cartaceo firmato dalle parti sottoscritto digitalmente dal notaio. In caso negativo, si chiede se sia invece richiesto necessariamente che gli atti notarili presentati siano stipulati sotto forma di atto pubblico informatico.

R.22 Si conferma che, in caso di atti notarili, è possibile produrre, in luogo dell'originale, una copia conforme dell'atto cartaceo firmato dalle parti, sottoscritto digitalmente dal notaio.

Q.23 Si chiede conferma del fatto che, in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con l'attuale gestore del servizio in veste di capogruppo mandataria, il RTI partecipante sia tenuto a presentare l'impegno di cui alla lettera N. punto 8 del Bando di Gara.

R.23 Nel caso di partecipazione alla gara di un'associazione temporanea di imprese della quale faccia parte, quale capogruppo-mandataria, il gestore uscente, l'operatore economico partecipante non è tenuto a corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui al punto 8 della lettera N del bando di gara.